Cassazione penale sez. un., 25/05/2023, n. 38481

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lâ?? Aquila, con sentenza del 9 settembre 2019, condannava D.P.D., tratto a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli artt. 582 e 590 c.p. in relazione alle lesioni personali cagionate dolosamente in tre occasioni alla convivente D.A., ed alle lesioni personali cagionate, per colpa, alla loro figlia D.P.N., alla pena di anni due di reclusione per il diverso delitto di cui allâ?? art. 572 c.p., così giuridicamente riqualificati i fatti di cui allâ?? imputazione; alla pronuncia seguiva la condanna del D.P. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile D., equitativamente liquidato in Euro 10.000, ed alla rifusione delle spese da quella stessa parte sostenute per la costituzione in giudizio.

A seguito dellâ??atto di appello presentato dal difensore dellâ??imputato, la Corte di appello di Lâ??Aquila, con sentenza del 14 gennaio 2022, riscontrata lâ??assenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia, riqualificava i fatti nei termini di cui allâ??originaria imputazione (ovvero *sub specie* di artt. 81,582 e 590 c.p.) e, dichiarato non doversi procedere per tardività della querela in relazione al primo degli episodi in contestazione, condannava D.P.D. per i residui reati a lui ascritti alla pena di Euro 1.500 di multa, confermando la condanna al risarcimento del danno, il cui ammontare veniva, tuttavia, ridotto, a seguito della riqualificazione dei fatti, dallâ??originario importo di Euro 10.000, ad Euro 2.000; da tale riduzione la Corte abruzzese riteneva infine derivare giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado relative allâ??azione civile, â??considerata la parziale soccombenza della parte civile con riferimento allâ??entità del risarcimento dei danni liquidatiâ?• seguita alla riqualificazione dei fatti.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore della parte civile deducendo, con un unico motivo di doglianza, la â??violazione della legge e lâ??omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione allâ??art. 541 c.p.p., nella parte in cui la Corte di appello di Lâ??Aquila ha compensato integralmente tra le parti le spese di patrocinio del grado relative allâ??azione civileâ?•: ad avviso della ricorrente, invero, la semplice riqualificazione giuridica delle condotte illecite non poteva costituire giusto motivo di compensazione, poiché, secondo il prevalente indirizzo dei giudici di legittimitÃ, la conferma della responsabilità dellâ??imputato, anche in presenza di un minor grado di essa, non legittimerebbe il mancato riconoscimento delle spese civili, che possono essere escluse solo in caso di totale soccombenza.

Con requisitoria scritta del 16 gennaio 2023, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, â??avendo la Corte territoriale compensato le spese sul valido argomento logico-giuridico della soccombenza parziale conseguente alla riduzione in appello della somma liquidata a titolo di risarcimentoâ?•.

3. La Quinta Sezione penale di questa Corte, cui Ã" stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 7 febbraio 2023, lo ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dellâ??art. 618, comma 1, c.p.p. onde vedere risolto il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla applicabilità o meno dellâ??art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p. a tutti i ricorsi pendenti al momento dellâ??entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, dellâ??art. 33, comma 1, lett. *a*), n. 2, D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che detta norma ha introdotto, ovvero solo a quelli proposti nei confronti delle sentenze pronunciate successivamente a tale data.

La Sezione rimettente ha, in primo luogo, accertato il presupposto, la cui valutazione Ã" preliminarmente richiesta per lâ??applicabilità della norma, della ritualità del ricorso e della sua non manifesta infondatezza, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui â??in tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione Ã" ammessa, ai sensi dellâ??art. 541, comma 2, c.p.p., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nellâ??ambito del processo civile dallâ??art. 92 c.p.c.â?• (Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv. 282110-01).

Lâ??ordinanza si eâ??, successivamente, interrogata sulla immediata applicabilità o meno dellâ??art. 573, comma 1-bis, c.p.p., secondo cui, quando la sentenza Ã" impugnata, come nel caso di specie, per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se lâ??impugnazione non Ã" inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, e ha rilevato che, in assenza di unâ??apposita disposizione transitoria, la giurisprudenza di legittimità immediatamente successiva allâ??entrata in vigore della nuova disposizione ha sostenuto entrambe le soluzioni.

In sintesi, secondo un primo orientamento, formatosi nellâ??immediatezza, lâ??art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p. sarebbe immediatamente applicabile a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022: in tal senso si sono espresse infatti Sez. 4, n. 2854 del 11/01/2023, Colonna, Rv. 284012-01, e Sez. 2, n. 6690 del 02/02/2023, Seno, Rv. 284216-01, ad avviso delle quali, in applicazione del principio *tempus regit actum*, il giudizio di impugnazione deve essere svolto secondo le nuove regole, non derivando alla parte civile alcun concreto pregiudizio dalla circostanza che il ricorso venga deciso dal giudice civile, e, dunque, nella sua sede naturale, piuttosto che dal giudice penale; peraltro, si Ã" rilevato che, dovendo la parte civile impugnante riassumere il giudizio in sede civile, le sarebbe consentito, con lâ??atto di citazione in riassunzione, emendare o comunque conformare la propria domanda al nuovo ambito processuale, così come alla controparte sarebbe dato modo di contraddire e di replicare a tali nuove deduzioni.

Secondo un diverso orientamento, sostenuto da Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, Sangiorgi, Rv. 284019-01, e da Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Isgrò, Rv. 284121-01, la nuova norma, in quanto potenzialmente pregiudizievole per la posizione di chi abbia già proposto appello o

ricorso per cassazione, sarebbe applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022; ed invero, la norma di nuovo conio prevede espressamente che il giudice penale, valutata lâ??ammissibilità del gravame, rinvii gli atti â??per la prosecuzioneâ?• â??al giudice o alla sezione civile competenteâ?•, senza, dunque, prevedere alcuna riassunzione del giudizio: ne discende che lâ??impugnante ai soli effetti civili deve affrontare un giudizio retto da regole diverse da quelle alla stregua delle quali aveva costruito il proprio gravame, quali, ad esempio, quelle in tema di nesso eziologico tra la condotta e lâ??evento di danno, che il giudice civile ricostruisce non in base al criterio dellâ??alto grado di probabilità logica, ma in base al criterio causale del â??più probabile che nonâ?•.

Detto secondo orientamento vorrebbe porsi in continuità con il *dictum* della sentenza delle Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01, che, nellâ??applicare il principio *tempus regit actum*, ricavabile dallâ??art. 11 preleggi, allâ??istituto delle impugnazioni, ha statuito che lâ?? *actus* al quale occorre avere riguardo Ã" la sentenza impugnata, poiché Ã" in rapporto ad essa che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonché i modi ed i termini per esercitarla.

Lâ??ordinanza di rimessione ha infine precisato che, ove dovesse preferirsi questo secondo orientamento, dovrebbe farsi più correttamente riferimento non alla data di emissione della sentenza, pur se Ã" a partire da questo momento che sorge il diritto di impugnare, ma a quella di deposito della stessa: â??il riferimento alla data di deposito della sentenza, pur non rappresentando necessariamente (â?!) il momento a partire dal quale il diritto allâ??impugnazione può essere esercitato, coincide con esso o lo precede e quindi, per un verso, soddisfa lâ??esigenza di tutela dellâ??affidamento, per altro verso, evita una prolungata applicazione di norme processuali che non troverebbe più alcuna giustificazione e, per altro verso ancora, soddisfa lâ??esigenza di individuare un termine unitario di applicazione dellâ??innovazione processuale che resti insensibile alle date eventualmente diverse di proposizione degli atti di impugnazione nei processi soggettivamente complessi, nei quali siano presenti più parti civili o una parte civile e un responsabile civileâ?•.

4. Successivamente alla data di decisione della??ordinanza di rimessione sono state depositate le motivazioni di ulteriori pronunce della Corte che, anteriormente alla rimessione della questione, hanno aderito alla??uno o alla??altro dei due indirizzi appena sopra ricordati.

In particolare, nel senso dellâ??immediata applicabilità sono intervenute le ordinanze di Sez. 4, n. 10392 del 25/01/2023, Iacopino, non mass.; Sez. 4, n. 8483 del 17/01/2023, Camilletti e altro, non mass.; Sez. 3, n. 7625 del 11/01/2023, Ambu, Rv. 284248-01; nel senso, invece, della applicabilità â??differitaâ?• sono intervenute le sentenze di Sez. 5, n. 20381 del 23/02/2023, Tosoni, non mass.; Sez. 6, n. 12072 del 27/01/2023, Codognola, non mass.; Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, Razzaboni, Rv. 284019-01; Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Cucinotta, Rv. 284121-01.

5. La Presidente di questa Corte, con decreto apposito, ha conseguentemente assegnato il ricorso alle Sezioni Unite in ordine al seguente quesito:

â??se lâ??art. 573, comma 1-bis, c.p.p., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta dataâ?•.

6. Successivamente, in data 18 maggio 2023, lâ?? Avvocato generale ha presentato note scritte di udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Lâ??esame delle pronunce di questa Corte complessivamente intervenute sulla questione rimessa consente anzitutto di focalizzare sinteticamente gli argomenti che lâ??uno e lâ??altro degli indirizzi, muovendo dalla mancanza di norme transitorie regolatrici della sorte delle impugnazioni proposte anteriormente alla entrata in vigore della nuova norma, espongono a supporto delle diverse conclusioni.
- **1.1**. Lâ??orientamento in ordine allâ??immediata applicabilità dellâ??art. 573, comma 1-*bis*, cit. esclude che nella specie possano venire in rilievo i principi affermati da Sez. U, Lista, cit. non versandosi in ipotesi di abolizione della possibilità di impugnazione oppure di mutamento del mezzo di impugnazione consentito, bensì venendo mantenuto lo stesso mezzo dinanzi allo stesso giudice e mutando solo lâ??epilogo del giudizio; conseguentemente, la parte conserverebbe inalterato il diritto allâ??accertamento del danno civile mutando solo la sede decisoria posto che il giudice civile, come chiarito dalla norma, decide utilizzando le prove acquisite in sede penale e quelle eventualmente acquisite in sede civile; inoltre lâ??oggetto dellâ??accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe posto che la domanda risarcitoria da illecito civile sarebbe implicita in quella risarcitoria da illecito penale.

La nuova e diversa sede della decisione del merito dellâ??impugnazione dipenderebbe allora dallâ??esito del vaglio di ammissibilità del ricorso che sarebbe dunque lâ??actus da considerare, nellâ??ottica del brocardo tempus regit actum, rilevante nella specie. Neâ?? rileverebbe la modifica, di natura solo terminologica, dellâ??art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p. operata sempre dalla cd. Riforma Cartabia con cui si Ã" specificato che la esposizione delle ragioni della domanda civile deve essere fatta â??agli effetti civiliâ?•.

Si aggiunge che, anche ove si ritenesse di fare riferimento alla data della sentenza o della impugnazione quale momento discriminante, il giudice penale dovrebbe comunque sempre e solo decidere sulla fattispecie aquiliana senza contaminazioni derivanti dallâ??accertamento del fatto penale (soprattutto in caso di prescrizione) in conseguenza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021, come già chiarito da Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01 e da Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv.

283377-01, e dunque in base al criterio civilistico della maggiore probabilità e non dellâ??alto grado di probabilità logica.

E in sede civilistica di rinvio troverebbero applicazione, come già chiarito da Sez. U, n. 20065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01, le regole processuali e probatorie proprie del processo civile prescindendosi da ogni apprezzamento sulla responsabilità penale dellâ??imputato, nonché sarebbe poi sempre possibile, sulla base della giurisprudenza civile, formulare nuove conclusioni o modificare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dellâ??illecito civile in analogia con la *translatio iudicii* in caso di annullamento *ex* art. 622 c.p.p. ai soli effetti civili, avendo già le Sez. U, Cremonini, cit., chiarito che il giudizio civile inizia con atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c.

Vengono infine richiamate, a conferma della soluzione invocata, le sentenze di Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 270270-01 e Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 275201-01, che hanno tutte affermato lâ??immediata applicabilitĂ di nuove norme concernenti le impugnazioni in assenza di disposizioni transitorie.

1.2. Lâ??orientamento di segno contrario, nel ritenere invece lâ??applicabilitÃ, anche allâ??ipotesi in esame, dei principi affermati da Sez. U, Lista, cit., valorizza fondamentalmente le peculiaritA del giudizio davanti al giudice civile rispetto a quello svolto, sia pure ai soli effetti civili, dinanzi al giudice penale, che renderebbero ragione della??esigenza di tutela dellâ??affidamento dellâ??impugnante; tali peculiarità darebbero la possibilitÃ, affermata dalle sezioni civili con riferimento al giudizio di rinvio a seguito della??annullamento ex art. 622 c.p.p., di emendatio della domanda intesa anche come possibilitA di chiedere, secondo i parametri del danno aquiliano, la pronuncia della condanna al risarcimento pur se emersa la sola colpa in luogo del dolo, poiché la variazione in melius dellâ??elemento psicologico dellâ??illecito non muterebbe i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta con la??esercizio della??azione civile in sede penale; già con riferimento al giudizio conseguente allâ??annullamento ex art. 622 c.p.p. si sarebbe dunque in presenza di un accertamento qualitativamente diverso rispetto a quello svolto in sede penale, sia pure nellâ??ambito delle statuizioni civili, perché lâ??annullamento determinerebbe una vera e propria translatio iudicii dinanzi al giudice competente per valore in grado di appello nel quale sarebbe consentito quindi modificare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dellâ??illecito civile. Tali peculiaritÃ, si aggiunge, sarebbero rinvenibili a maggior ragione nel giudizio di prosecuzione scaturente dalla nuova norma dellâ??art. 573, comma 1-bis, cit.

Si precisa anche che, mentre il vaglio di ammissibilit \tilde{A} del giudice di legittimit \tilde{A} penale \tilde{A} " effettuato alla stregua delle regole penalistiche, il vaglio del giudice di legittimit \tilde{A} civile \tilde{A} " svolto alla stregua di quelle civilistiche, sicch \tilde{A} © lâ??impugnante secondo i criteri penali avrebbe, in ogni caso, lâ??interesse ad un termine onde â??costruireâ?• il proprio atto di

impugnazione in modo da poter affrontare un giudizio di legittimit \tilde{A} retto da regole divenute diverse.

2. Così riassunti i termini del contrasto, la risoluzione della questione rimessa, seppur inerente ad un profilo di carattere essenzialmente intertemporale, impone di soffermarsi preliminarmente sul contenuto e sul significato delle norme con cui il D.Lgs. n. 10 ottobre 2020, n. 150 Ã" intervenuto a disciplinare lâ??ipotesi della impugnazione della sentenza per gli interessi civili: solo apprezzando la portata delle modifiche intervenute sul punto, la loro ragione e il loro â??innestoâ?• nel sistema processuale preesistente, Ã" infatti possibile dare una corretta risposta al quesito rimesso dalla Quinta Sezione penale.

Come infatti Ã" agevole ricavare dalla disamina degli indirizzi tra loro in contrasto sopra riassunti, il differente epilogo cui gli stessi giungono dipende essenzialmente dalla risposta che, nella pacifica mancanza da parte del legislatore di ogni regolamentazione transitoria delle nuove disposizioni, si dia sul grado di portata innovativa delle stesse: se, cioÃ", le modifiche intervenute abbiano o meno condotto alla configurazione di un quadro normativo la cui diversitÃ, rispetto al precedente assetto, sia tale da ledere le aspettative di colui che abbia presentato lâ??impugnazione nel precedente regime, con conseguente necessità di tutelarne il legittimo affidamento nella immutabilità dello stesso secondo quanto meglio si specificherà oltre.

Del resto, il richiamo, nel secondo orientamento considerato, alla necessità di fare applicazione, nella specie, dei principi affermati da Sez. U, Lista, cit. e lâ??esclusione, di converso, nel primo, della incidenza degli stessi nella ipotesi in esame, presuppongono, in entrambe le prospettive, un comune, astratto, dato di partenza, ovvero lâ??esigenza che non vengano appunto â??traditeâ?• le ovvie aspettative di chi, confidando, nel compimento di un atto processuale, in un determinato assetto normativo, veda tale quadro mutato *in itinere* in ragione della introduzione di elementi che, ove presenti in precedenza, avrebbero condotto a diverse determinazioni sullo stesso *an* o sul *quomodo* dellâ??atto compiuto.

Non \tilde{A} ", dunque, sulla condivisione dei principi di tutela appena ricordati che si \tilde{A} " formata la divaricazione giurisprudenziale, bens \tilde{A} ¬ sulla rilevanza dei medesimi nella questione dedotta.

2.1. Tanto, dunque, premesso, il legislatore, come richiesto dallâ??art. 1, comma 13, lett. *d*), della L. 27 settembre 2021 n. 134 (Delega al Governo per lâ??efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), con cui si prescriveva, tra lâ??altro, di â??adeguare (â?!) la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materiaâ?• in conseguenza, peraltro, della necessità di disciplinare i rapporti tra il nuovo istituto dellâ??improcedibilità dellâ??azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e lâ??azione civile esercitata nel processo penale, ha modificato lâ??art. 573 c.p.p.; e ciò ha fatto, sia variando il comma 1, riferito alle impugnazioni â??per gli interessi

civili� e non più, come in precedenza, â??per i soli interessi civiliâ?• sia, soprattutto, introducendo un comma 1-bis di nuovo conio nel quale si prevede che â??quando la sentenza Ã" impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se lâ??impugnazione non Ã" inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civileâ?• (art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, del D.Lgs. n. 150 del 2022).

Una ulteriore modifica, da ricondurre evidentemente sempre nellâ??alveo della direttiva sopra ricordata, ha avuto poi ad oggetto lâ??art. 78 c.p.p., relativo, come da rubrica, alle formalità della costituzione di parte civile, ove, al comma 1, lett. *d*), si Ã" previsto che, tra i requisiti formali della dichiarazione di costituzione, lâ??esposizione delle ragioni che giustificano la domanda debba essere specificamente svolta â??agli effetti civiliâ?• (art. 5 del D.Lgs. n. 150 del 2022).

- 2.2. La introduzione, in particolare, del comma 1-bis dellâ??art. 573 cit. Ã" stata spiegata, dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, come espressione, con riguardo alla??ipotesi in cui sia assente una??impugnazione anche agli effetti penali, della â??innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilit A della??atto svolta dal giudice penalea?•, così determinandosi â??un ulteriore risparmio di risorse, nellâ??ottica di implementare lâ??efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioniâ?•. La Relazione ha aggiunto che â??con il rinvio dellâ??appello o del ricorso al giudice civile lâ??oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile Ã" già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penaleâ?•, concludendo poi che â??non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civileâ?• e che â??ragionevolmente, lâ??eventualitĂ dovrĂ essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrÃ contenere lâ??esposizione delle ragioni che giustificano â??la domanda agli effetti civilì, secondo lâ??innovata formulazione dellâ??art. 78, lett. d)â?• (v. pag. 164 della Relazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 â?? Suppl. Straordinario n. 5).
- **2.3**. Risulta pertanto evidente, sulla base della piana lettura del dato testuale delle nuove norme, e del significato sistematico appena ricordato, il mutamento di coordinate operato rispetto al â??pregressoâ?• quadro: mentre in precedenza anche lâ??impugnazione ai soli effetti civili (ovvero, in altri termini, quella svolta in assenza di ogni altra censura, da parte del medesimo impugnante ovvero dalle altre parti, riguardante i profili penali della decisione) era comunque destinata ad essere decisa dal giudice del processo penale nel quale era stata esercitata lâ??azione civile, benché non residuassero più aspetti di ordine penale (e a tale piano apparteneva pur sempre, per il giudizio di legittimitÃ, lâ??epilogo eccezionale rappresentato dallâ??art. 622

c.p.p.), allâ??esito della modifica in oggetto lâ??impugnazione (proposta, secondo la immutata regola generale di cui al comma 1 dellâ??art. 573 c.p.p., valevole anche nel caso di censure ai soli fini civili, nelle â??forme ordinarie del giudizio penaleâ?•) viene oggi ad essere decisa dal giudice civile, restando attribuito al giudice penale il solo compito di valutare la non inammissibilitĂ dellâ??impugnazione stessa: la necessitĂ di accelerazione dei tempi di decisione, che ha rappresentato, nellâ??impostazione della riforma, uno dei parametri ispiratori della stessa, e la naturale dismissione, allorquando non siano piĂ¹ in gioco, per effetto del relativo giudicato, profili penali, della ordinaria regola di â??attrazioneâ?• nel campo penale anche delle questioni civilistiche nascenti dal reato, ha comportato che, una volta esclusa, dal giudice penale, la inammissibilitĂ dellâ??impugnazione (che, per ragioni evidenti di economia processuale, determinerebbe, altrimenti, la definitiva conclusione del giudizio), il medesimo giudizio debba essere rinviato innanzi al giudice civile per la â??prosecuzioneâ?• dello stesso e la decisione, nel merito, dellâ??impugnazione.

NÃ" può condurre a diverse conclusioni il fatto che, con riguardo in particolare al giudizio di legittimitÃ, di â??rinvioâ?•, segnatamente al giudice civile competente per valore in grado di appello, già si occupasse lâ??art. 622 c.p.p., e che tale rinvio sia stato letto, da ultimo, anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 2265 del 28/01/2022, Cremonini, Rv. 281228-01), come introduttivo di un giudizio del tutto autonomo e svincolato rispetto a quello penale, conseguentemente richiedente un atto di impulso di parte attraverso lâ??istituto della riassunzione ex art. 392 c.p.p. evocato dallo stesso termine di â??rinvioâ?• (v. anche, nella più recente giurisprudenza civile della Corte, nel senso che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. si configura come una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, regolato dagli artt. 392-394 c.p.c., Sez. 3 civ., n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267-01; Sez. 3. civ., n. 8997 del 21/03/2022, Rv. 66457903; Sez. 3 civ., n. 517 del 15/01/2020, Rv. 656811-01; Sez. 3 civ., n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433-01).

Eâ?? significativa infatti, sul punto, onde distinguere nettamente le due ipotesi, la ben diversa portata del â??rinvioâ?• come emergente dalla stessa concatenazione dei passaggi delle due norme: mentre il rinvio dellâ??art. 622 cit. segue a pronuncia di â??annullamentoâ?•, ovvero, in altri termini, alla stessa decisione sullâ??impugnazione ad opera della Corte penale (giustificandosi il rinvio al giudice civile dâ??appello essenzialmente allorquando la decisione impugnata sia priva di motivazione ovvero debbano essere svolti accertamenti e valutazioni in fatto non esperibili nel giudizio di legittimitĂ), il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-bis, cit. Ă" funzionale alla â??prosecuzioneâ?• in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuitĂ (cesure date invece, nellâ??art. 622 cit., proprio dalla pronuncia di annullamento e che impediscono, tra lâ??altro, secondo la costante giurisprudenza civile, lâ??enunciazione di un principio di diritto cui il giudice civile del rinvio sia tenuto ad uniformarsi).

- **2.4**. Anche la disciplina posta dallo stesso art. 573, comma 1-*bis*, cit. in ordine al regime di utilizzazione delle prove non smentisce ma, anzi conferma, lâ??unicità del giudizio: da un lato continuano, per espressa disposizione, ad essere utilizzate in sede civile le prove già acquisite in sede penale e, dallâ??altro, confluiscono, nello stesso giudizio, le prove eventualmente acquisende nel giudizio di rinvio.
- **2.5**. Se, dunque, di medesimo giudizio â??rinviatoâ?• per la decisione al giudice o alla sezione civile competente si tratta, pare evidente come non siano in alcun modo replicabili, nel nuovo assetto, i postulati appena ricordati, ed innanzitutto quello della natura â??autonomaâ?•, rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile.

Neppure appare conciliabile, con il nuovo assetto scaturente dalla norma in oggetto, la necessitÃ, affermata dalla giurisprudenza sempre con riguardo al giudizio di rinvio â??da annullamentoâ?•, di *emendatio libelli* al fine di coordinare la domanda presentata in sede penale ai parametri propri del giudizio civile sia con riferimento (quanto meno nel sistema precedente alla lettura data dalla sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2021) ai requisiti della responsabilità aquiliana, sia con riguardo alle diverse regole attinenti al nesso di causalitÃ, da un lato, e alle prove, dallâ??altro (v., per tutte, da ultimo, Sez. 1 civ., n. 7474 del 08/03/2022, Rv. 664524-01; Sez. 3 civ., n. 517 del 15/01/2020, Rv. 656811-01); infatti, la necessità di un tale adeguamento nel passaggio tra i due giudizi Ã" ormai superata dalla già iniziale impostazione, oggi richiesta dal nuovo art. 78, comma 1, lett. *d*), cit. della pretesa civile secondo le più estese coordinate dellâ??atto introduttivo di cui allâ??art. 360 c.p.c. nella previsione di un simile, possibile, epilogo.

Anzi, e di più, proprio la comparazione tra lâ??art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p. e lâ??art. 622 c.p.p. (quale norma che continua a presupporre pur sempre un ordinario quadro che attribuisce alla Corte di cassazione penale la decisione sullâ??impugnazione anche agli effetti civili) sembra rivelare come lâ??unica lettura possibile della nuova disciplina sia quella appena considerata, giacché, ove il legislatore della cd. Riforma Cartabia avesse invece inteso lasciare sostanzialmente immutato il quadro normativo come letto dalla costante giurisprudenza di legittimitÃ, ben poco senso avrebbe avuto lâ??adozione del nuovo art. 573, comma 1-*bis*, cit., finendo questâ??ultima norma per sovrapporsi irrazionalmente, negli esiti, proprio a quella dellâ??art. 622 cit.

Dunque, \tilde{A} " proprio il ben diverso rapporto cronologico a fondamento della nuova norma rispetto a quello posto alla base dellâ??art. 622 cit. (tra decisione e successivo rinvio, nellâ??art. 622, e tra rinvio e successiva decisione, nellâ??art. 573, comma 1-*bis*) a rendere non assimilabili tra loro lâ??assetto attuale e quello precedente di cui lâ??art. 622 cit. rappresenta pur sempre, come detto, nellâ??eccezione $\cos \tilde{A}$ introdotta alla regola dellâ??attrazione dellâ??azione civile al processo penale, una esplicazione.

Sì che, Ã" bene aggiungere, appaiono altresì improponibili, proprio perché il giudizio che prosegue Ã" sempre e solo il medesimo iniziato dinanzi al giudice penale, le esegesi (di cui Ã" traccia in alcune delle ordinanze della Quinta Sezione adesive allâ??indirizzo di differita applicabilità del nuovo comma 1-bis) che hanno posto, accanto al vaglio di ammissibilità o meno del ricorso per cassazione affidato dalla nuova norma al solo giudice penale, un ulteriore e successivo vaglio di ammissibilità , secondo le regole processual-civilistiche, in capo alla sezione civile di rinvio; e ciò senza, peraltro, che ancora qui si consideri, come si farà subito oltre, la insostenibilità di una simile opzione â?? peraltro già poco compatibile con lâ??esigenza di semplificazione del processo penale espressamente enunciata dallâ??art. 1, comma 1 della legge delega n. 134 del 2021 â?? alla luce della regola della mutata formulazione dellâ??art. 78, comma 1, lett. d), cit.

2.6. Come infatti or ora anticipato, la modifica di tale ultima norma non può restare indifferente ai fini della spiegazione del significato del nuovo comma 1-bis dellâ??art. 573 al quale offre, invece, un necessario completamento, ed assume, anzi, un rilievo decisivo proprio agli effetti della risoluzione del contrasto giurisprudenziale su cui le Sezioni Unite sono chiamate ad intervenire.

Va anzitutto rilevato che la necessità di tale modifica, riguardante una norma contenuta allâ??interno del Titolo V del Libro I del codice di rito penale, riguardante la disciplina relativa a parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non risulta direttamente derivante da alcuna delle direttive della legge delega già citata che, infatti, non hanno riguardato la posizione della parte civile, sì da dovere indurre a ritenere che, quindi, la sua ragione sia esattamente da rinvenirsi nel collegamento con ambiti diversi, oggetto di specifica regolamentazione. Ed un tale collegamento Ã" stato individuato, dalla già ricordata Relazione illustrativa al decreto legislativo, proprio con la disciplina della impugnazione ai soli effetti civili, essendosi chiarita la funzione della necessaria specificazione, nellâ??atto di costituzione, delle ragioni della domanda â??agli effetti civiliâ?• in correlazione con la mutata attribuzione della decisione di detta impugnazione al giudice o alla sezione civile competente cui il giudizio deve essere rinviato in prosecuzione.

Se, dunque, in altri termini, il giudizio Ã" sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuitÃ, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dallâ??art. 573, comma 1-bis, cit., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dellâ??atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile.

 $Ci\tilde{A}^2$ significa, allora, che, se nella vigenza del precedente tenore della norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimit \tilde{A} , era del tutto sufficiente, ad integrare la *causa petendi* cui si riferisce la??art. 78, comma 1, lett. *d*) cit., il mero richiamo al capo da??imputazione descrittivo

del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza (tra le altre, Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv.279490-01; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260325-01; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013, Boscolo, Rv. 256500-01), ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina. Sarà infatti necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente â??alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civileâ?•, come già affermato da una sola iniziale pronuncia di questa Corte, poi rimasta superata dalle pronunce appena ricordate, e che ora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore; cosicché, ai fini dellâ??ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente â??fare riferimento allâ??avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesaâ?• (Sez. 2, n. 8723 del 07/05/1996, Schiavo, Rv. 205872-01).

In altre parole, dunque, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dellâ??atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi lâ??art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. con â??lâ??esposizione in modo chiaro e specificoâ?• delle stesse (alla stregua del testo attualmente risultante a seguito delle modifiche apportate dallâ??art. 3, comma 12, lett. *a*), n. 2, D.Lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 149, decorrenti dal 28 febbraio 2023 ed applicabili ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 29 dicembre 2022 per effetto dellâ??art. 35, comma 1, di detto decreto, come modificato dallâ??art. 1, comma 380, lett. *a*), L. 29 dicembre 2022, n. 197, con le quali si Ã" inserito appunto lâ??inciso â??in modo chiaro e specificoâ?•).

Non, dunque, in un mero â??aggiustamento cosmeticoâ?• si Ã" risolta la specificazione inserita nellâ??art. 78 cit., bensì nella necessaria proiezione, sul piano della domanda di parte civile, della mutata regolamentazione della impugnazione della sentenza agli effetti civili.

E tutto ciò Ã" stato appunto riassunto dalla Relazione illustrativa menzionata laddove, come già ricordato in principio, si Ã" fatto riferimento allâ??onere del danneggiato di prevedere lâ??eventualità del rinvio di cui allâ??art. 573 comma 1 *bis* sin dal momento della costituzione di parte civile.

Eâ?? inoltre bene aggiungere che la nuova disciplina non può non incidere, sia pure non direttamente come nel caso della parte civile, anche sullâ??impugnazione, effettuata sempre ai soli effetti civili, dallâ??imputato, atteso che le stesse ragioni che richiedono alla parte civile di impostare lâ??atto di costituzione già considerando un possibile epilogo decisorio in sede civile finiscono inevitabilmente per trasmettersi, in una strategia processuale necessariamente contrassegnata dal contraddittorio, anche al titolare di interessi contrastanti con lâ??accoglimento della pretesa civile.

3. Gli esiti della??analisi delle nuove norme sin qui condotta consente dunque di rispondere al quesito posto.

Riprendendo le mosse dai principi già affermati da questa Corte in ordine ai termini di operativitÃ, in caso di modifiche delle norme processuali, del principio *tempus regit actum* ove, come nella specie, difettino disposizioni che regolino il passaggio da vecchia a nuova norma, lâ??aspetto di maggior criticitÃ, già considerato dalle sentenze dellâ??uno e dellâ??altro orientamento citate dalla ordinanza rimettente, Ã" rappresentato dalla corretta individuazione dellâ??actus al quale, per lâ??applicabilità del canone ricordato, occorre fare riferimento; ciò in particolare laddove si consideri che, naturalmente, il processo non Ã" un fenomeno isolato ed istantaneo, ma si compone di una serie concatenata di atti che si sviluppano nel tempo posti in essere da soggetti distinti, e dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro.

Ne consegue che il principio regolatore deve essere necessariamente modulato in relazione alla variegata tipologia degli atti processuali ed alla differente situazione sulla quale essi incidono e che occorre di volta in volta governare.

Appare dunque indispensabile ricordare come le Sezioni Unite abbiano avvertito che â??per *actus* non può intendersi lâ??intero processo, che Ã" concatenazione di atti â?? e di fasi â?? tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo dellâ??accertamento definitivo dei fatti; una tale concatenazione comporterebbe la conseguenza che il processo â??continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione, il che contrasterebbe con lâ??immediata operatività del *novum* prescritta dallâ??art. 11, comma 1, prel.â?•(Sez. U, Lista, cit.). E dâ??altra parte, come segnalato anche dalla dottrina, ove, invece, per *actus* si considerasse il singolo atto via via compiuto, il principio comporterebbe che, in tutti i processi ancora in corso, ai nuovi atti dovrebbero essere applicate immediatamente, sempre e comunque, le nuove norme, con conseguente rischio, tuttavia, di trascurare aspettative consolidatesi in ragione di atti precedenti strettamente collegati a quello atomisticamente considerato.

Eâ?? questa, del resto, la ragione per cui possibili limiti o mitigazioni rispetto ad unâ??assolutizzazione delle regole meramente desumibili dal brocardo *tempus regit actum* sono stati ricavati dalla Corte costituzionale non solo dal principio di â??ragionevolezzaâ?• (Corte Cost., ord. n. 560 del 2000), ma anche dallâ??esigenza di tutela dell'â?•affidamentoâ?• che il singolo dovrebbe poter nutrire nella stabilitĂ di un determinato quadro normativo: affidamento che, almeno quando si trovi, a sua volta, â??qualificato dal suo intimo legame con lâ??effettivitĂ del diritto di difesaâ?•, riceve, anchâ??esso, il riconoscimento di principio â??costituzionalmente protettoâ?• (Corte Cost., sent. n. 394 del 2002).

Del resto, sul richiamo all'â?•affidamento del cittadino nella sicurezza giuridicaâ?•, in quanto costituente â??elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di dirittoâ?•, sempre la Corte costituzionale ha avuto modo di far leva più volte, anche per risolvere questioni attinenti alla successione di leggi in materia diversa da quella processuale penale. Ad esempio, ha ribadito che la tutela dellâ??affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, e ciò â??anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, comma 2, Cost.)â?•. Con non minor nettezza si Ã" tuttavia sottolineato che dette disposizioni, â??al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche lâ??affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica [recte: giuridica]â?• (Corte Cost., sent. n. 16 del 2017 e sent. n. 822 del 1988).

NÃ", più in generale, possono trascurarsi i riferimenti, talora evidenziati dalla Corte Europea dei diritti dellâ??uomo, alla â??accessibilità â?• ed alla â??prevedibilità â?• come connotati essenziali del diritto penale, in una prospettiva che guarda non soltanto allo *ius scriptum*, ma altresì al â??diritto viventeâ?• espresso dalla giurisprudenza (*ex plurimis*, Corte EDU, 14/04/2015, Contrada c. Italia).

In definitiva, nella operazione di individuazione di quale norma, tra quelle succedutesi, vada applicata allâ??atto o alla sequenza di atti da disciplinare, possono venire in rilevo plurime istanze di rilievo costituzionale la cui composizione e armonizzazione Ã" affidata ad un ricorso, equilibrato, attento, e ragionevole, da parte dellâ??interprete, ai criteri appena sopra ricordati.

Del resto, quello appena richiamato Ã" anche lo sfondo tenuto ben presente dalla decisione, più volte richiamata, delle Sez. U, Lista allorquando Ã" stato necessario in particolare regolare, in via interpretativa, la applicabilità della norma di cui allâ??art. 9 L. 20 febbraio 2006, n. 46, soppressiva della facoltà di appello della parte civile, ex art. 577 c.p.p., agli atti di impugnazione pendenti al momento dellâ??entrata in vigore della nuova disposizione.

Anche in quellâ??occasione le Sezioni Unite, interrogandosi su quale fosse lâ??actus cui fare in concreto riferimento per lâ??individuazione della disciplina applicabile in materia di impugnazione della parte civile, ebbero, a ben vedere, a ritenere insoddisfacente il mero richiamo alla regola *tempus regit actum*, che avrebbe portato ad â??esiti irragionevoliâ?• (in particolare con riferimento allâ??aleatorietà affidata alla tempestività o meno del deposito della sentenza da impugnare o agli adempimenti di cancelleria o ancora alla iniziativa più o meno tempestiva della parte interessata) ed optarono per ancorare il regime delle impugnazioni non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere allâ??atto della pronuncia della sentenza; e ciò fecero facendo richiamo, al riguardo, proprio â??allâ??esigenza di tutela

dellâ??affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativoâ?•, sottolineando che â??tale affidamento come valore essenziale della giurisdizione che va ad integrarsi con lâ??altro, di rango costituzionale, della parità delle armi, soddisfa lâ??esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano lâ??incidenza di mutamenti legislativi, improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o disarticolare posizioni processuali già acquisiteâ?•.

3.1. Tali principi, dunque, non possono non valere anche in una situazione, come quella di specie, parimenti connotata, in ragione di quanto sopra precisato, dalla intervenuta variazione di aspetti che, pur legati formalmente alla sola fase decisoria dellà??impugnazione, finiscono, tuttavia, per riverberarsi sugli atti indirettamente, ma logicamente, propedeutici alla impugnazione stessa mutandone imprevedibilmente i connotati in maniera tale da lasciare â??indifesaâ?• la parte che tali atti abbia già svolto secondo quanto prescritto dalla normativa pregressa anche nella costante interpretazione, sopra ricordata, della Corte.

E ciò anche non considerando il requisito della â??chiarezza e specificità â?• della redazione delle ragioni della domanda nellâ??atto di citazione ex art. 360 c.p.c. come introdotto dalla L. n. 149 del 2022 cit., cui dovrebbe essere omologato il requisito della *causa petendi* nellâ??atto di costituzione di parte civile, posto che, come già ricordato sopra, per volontà del legislatore tali caratteristiche sarebbero richieste, secondo quanto disposto dalla L. n. 197 del 2022 per i soli procedimenti civili instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, continuando, per i procedimenti pendenti a tale data, ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti: già la sola necessità sostanziale di adozione, nellâ??atto di costituzione di parte civile, del testo dellâ??art. 360 c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche suddette, non potrebbe non riverberarsi sulle legittime aspettative della parte civile che abbia presentato lâ??impugnazione prima dellâ??entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022.

3.2. Il necessario rispetto delle ragioni di affidamento dellâ??impugnante nella non variazione del quadro di sistema coesistente al momento dellâ??impugnazione, ragioni evidentemente dirimenti anche nel caso di specie, deve dunque indurre inevitabilmente ad individuare nel momento del deposito dellâ??atto di costituzione di parte civile lo spartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regime previgente e impugnazioni assoggettate, invece, alla nuova normativa.

E ciò per le ragioni che sopra si sono precisate.

3.3. Non pare infine ostativo alla conclusione qui prescelta neppure lâ??art. 34, comma 1, lett. *g*), del D.Lgs. n. 150 del 2022, con cui si Ã" eliminato, nellâ??art. 601, comma 1, c.p.p., lâ??obbligo, per il presidente del collegio, di ordinare la citazione dellâ??imputato non appellante quando lâ??appello sia proposto per i soli interessi civili (norma che, pur in assenza di esplicitazioni sul

punto nella Relazione allo schema di decreto legislativo, parrebbe essere conseguente alla stessa introduzione dellâ??art. 573, comma 1-*bis*, cit.); se infatti si ritenga che, anche con riguardo ad essa, difetti una specifica norma transitoria ove si reputi inapplicabile lâ??art. 94 D.Lgs. n. 150 del 2022, (che avrebbe infatti prorogato, per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, lâ??applicazione delle norme â??emergenzialiâ?• Covid con stretto riferimento alla sola disciplina dellâ??udienza camerale cartolare), dovrebbe anche per essa, proprio in quanto collegata al nuovo comma 1-*bis*, operare il medesimo momento temporale di delimitazione rappresentato dallâ??atto di costituzione di parte civile.

4. Nessuno dei due orientamenti in contrasto pu \tilde{A}^2 , dunque, essere condiviso: non, anzitutto, quello dell \hat{a} ??immediata applicabilit \tilde{A} della nuova norma a tutte le impugnazioni comunque pervenute alla Corte d \hat{a} ??appello e alla Corte di cassazione successivamente all \hat{a} ??entrata in vigore della stessa, essendosi essenzialmente trascurato, nell \hat{a} ??analisi della nuova disciplina, il decisivo segno di cambiamento rappresentato dall \hat{a} ??attribuzione della decisione sull \hat{a} ??impugnazione non pi \tilde{A}^1 al giudice penale bens \tilde{A} al giudice di appello civile o alla sezione civile della Corte di cassazione e la incidenza di detto *novum* sulle ragioni di affidamento dell \hat{a} ??impugnante originate dall \hat{a} ??assetto precedente.

Il significato della innovazione rispetto al precedente assetto, rappresentata dal combinato disposto degli artt. 78 e 573, comma 1-bis, cit., non può essere â??vanificatoâ?• neppure argomentando sulla base della considerazione, sostanzialmente presente in tutte le pronunce rappresentative di detto indirizzo, per cui, già a decorrere dalla pronuncia della Corte Cost., n. 182 del 2021, lâ??accertamento dellâ??illecito che sarebbe richiesto al giudice, anche in sede penale, ai fini delle statuizioni sul risarcimento dei danni, avrebbe sempre natura civilistica; più in particolare, affermandosi che il giudice penale dellâ??impugnazione sarebbe chiamato ad accertare solo la fattispecie aquiliana, senza alcun riferimento a profili inerenti alla responsabilità penale dellâ??imputato, detto orientamento ha richiamato, come si è visto, quelle pronunce secondo cui il giudice penale dovrebbe comunque utilizzare il giudizio della probabilità prevalente in luogo di quella fissata dallâ??art. 533, comma 1, c.p.p., facendo utilizzazione della â??letturaâ?• dellâ??art. 578 c.p.p. operata dalla suddetta pronuncia della Corte costituzionale (Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01 e Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377).

Dunque, si Ã" aggiunto, la prosecuzione in sede civile del giudizio non comporterebbe, rispetto al passato, alcuna modificazione nellâ??applicazione delle regole processuali e probatorie con conseguente insussistenza di un â??affidamentoâ?• da tutelare e immediata applicabilità della nuova disposizione di cui allâ??art. 573, comma 1-*bis*, cit.

Va tuttavia osservato che, nella impostazione della sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale, il â??contenimentoâ?• dellâ??accertamento del danno allâ??interno della responsabilità da atto illecito *ex* art. 2043 c.c., con le conseguenze processuali e probatorie da

esso derivanti, Ã" disceso dalla necessità di non violare il diritto dellâ??imputato alla presunzione di innocenza tutte le volte in cui la responsabilità penale di questâ??ultimo non possa più formare oggetto di accertamento; ma un tale presupposto, invocato non a caso con riguardo ad intervenuta estinzione del reato per amnistia o prescrizione (come Ã" infatti delle sentenze di Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, cit. e Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, cit.) o ad ipotesi in qualche modo a questa equiparabili (come quella dellâ??impugnazione di parte civile ai soli effetti civili con conseguente passaggio in giudicato della eventuale assoluzione ai fini penali, tanto che proprio a questâ??ultima hanno avuto riguardo alcune delle pronunce di cui allâ??indirizzo in esame), non pare potere valere nel caso di specie; ivi, infatti, passata in giudicato la sentenza di condanna, lâ??impugnazione ha avuto riguardo ai soli aspetti civili, ben potendo lâ??accertamento del danno, proprio perché ormai accertata la responsabilità penale, estendersi allâ??ambito del reato.

Se anche, dunque, si guardasse alle ipotesi per le quali le coordinate dellâ??attuale giudizio di responsabilità potrebbero già coincidere, per effetto della citata lettura costituzionale, con quelle introdotte dagli artt. 78 e 573, comma 1-bis cit., non per questo perderebbe di valore lâ??esigenza di assicurare, nelle altre ipotesi, la tutela dellâ??affidamento della parte impugnante; e poiché evidenti ragioni di certezza anche del diritto processuale impongono lâ??adozione, sia pure in via interpretativa, di una regola â??transitoriaâ?• di carattere generale, si dovrebbe comunque sempre pervenire alla conclusione che individua nella presentazione dellâ??atto di costituzione di parte civile il momento discriminante tra applicazione delle norme previgenti e applicazione di quelle nuove.

Del resto, mentre il ricorso alla qui prescelta regola nei casi ricadenti nella ratio della sentenza della Corte costituzionale comporterebbe un â??eccessoâ?• di garanzia, al più non dovuto ma certo non lesivo dei diritti difensivi, viceversa, lâ??applicazione immediata delle nuove norme ai casi diversi da quelli si tradurrebbe, come visto, in una lesione dellâ??aspettativa della parte impugnante a non vedere variato il quadro normativo preesistente che affonda le proprie radici in un quadro di carattere anche costituzionale.

In definitiva, lâ??operazione di graduazione, appena vista, dei costi e dei benefici relativi, ove si tratti di dettare regole di transizione da un sistema allâ??altro necessariamente uniformi, non potrebbe evidentemente prescindere dallâ??osservanza del criterio di proporzionalità o ragionevolezza, insito nellâ??art. 3 Cost. e certamente applicabile anche in tal caso.

Neâ?? a conclusioni diverse possono condurre la ritenuta possibilità di modificare la domanda in sede di giudizio di rinvio civile, possibilità che, mutuata dalla lettura giurisprudenziale in particolare dellâ??art. 622 c.p.p., non Ã" invece esperibile con riferimento al nuovo art. 573, comma 1-*bis*, introduttivo non giÃ, come visto, di un giudizio autonomo rispetto al primo ma di una prosecuzione sempre del medesimo originario giudizio.

 $Cos\tilde{A}\neg$ come non appaiono conducenti i richiami a precedenti pronunce delle Sezioni Unite onde individuare gi \tilde{A} in esse i prodromi del principio dell \hat{a} ??immediata applicabilit \tilde{A} della nuova norma.

Non pertinente appare, infatti, il richiamo anzitutto alla sentenza di Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01, affermativa dellà??applicabilitÃ, anche ai giudizi relativi a sentenze pronunciate prima della entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, del nuovo comma 3-bis dellà??art. 603 c.p.p., stante la diversità dellà??actus colà considerato (ovvero la rinnovazione dellà??istruzione dibattimentale), non inserito, come nella specie, in una sequenza iniziata già in precedenza e non scindibile in singoli momenti.

Neppure rilevante appare la decisione di Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 275201, implicitamente affermativa dellâ??applicabilitÃ, in un procedimento iniziato nel 2016, della nuova ipotesi di annullamento senza rinvio di cui allâ??art. 620, comma 1, lett. *l*), c.p.p., introdotta con la L. n. 103 del 2017 in un momento temporale successivo, anche in tal caso essendosi evidentemente in presenza di un atto (la decisione di annullamento senza rinvio anziché di annullamento con rinvio) privo di effetti pregiudizievoli sulle legittime aspettative dellâ??impugnante, con piana applicazione del principio di cui allâ??art. 11 preleggi.

Da ultimo, neppure la pronuncia di Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 270270, appare probante nel senso invocato dallâ??indirizzo esaminato, posto che lâ??applicabilità dellâ??art. 578-bis c.p.p. alle sentenze pronunciate prima dellâ??entrata in vigore di tale norma, introdotta dallâ??art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 1 marzo 2018, n. 21, Ã" stata chiaramente determinata proprio dalla linea di continuità della disposizione, pur formalmente nuova, rispetto alla possibilità di operare, anche in precedenza, la confisca edilizia pur in presenza di intervenuta prescrizione del reato alla luce della costante interpretazione dellâ??art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Licata, Rv. 28332502)

4.1. Neppure può essere seguito lâ??orientamento della applicabilità della norma alle sole impugnazioni relative alle sentenze pronunciate o depositate dopo la data del 30 dicembre 2022, seppur fondato su unâ??impostazione preoccupata, in linea con la limitazione del principio del tempus regit actum, di non arrecare lesioni alle legittime aspettative della parte impugnante.

Tale indirizzo appare, infatti, avere limitato impropriamente in tal modo lâ??ambito di applicazione del principio di affidamento dellâ??impugnante senza, anchâ??esso, considerare il riflesso della sequenza impugnatoria sui collegati requisiti di redazione dellâ??atto di costituzione di parte civile, in una necessaria visuale di complessiva considerazione dellâ??actus interessato e finendo per arrestarsi, anchâ??esso, su una linea di cesura tra giudizio di impugnazione instaurato dinanzi al giudice penale e giudizio proseguito dinanzi al giudice civile smentita dalla lettera e dalla ratio della nuova norma.

- **5**. Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: â??lâ??art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p., introdotto dallâ??art. 33 del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizioneâ?•.
- **6**. Venendosi dunque ad esaminare lâ??unico motivo di ricorso, con cui si lamenta che il giudice di appello abbia fatto luogo alla compensazione per intero tra le parti delle spese di lite a fronte della ritenuta parziale soccombenza della parte civile derivata dalla liquidazione dei danni in misura inferiore a quella richiesta, va anzitutto chiarito che lâ??impugnazione svolta nella specie deve ritenersi rientrare tra quelle svolte â??per i soli interessi civiliâ?•, con conseguente rilevanza della questione posta dalla Sezione rimettente.

Infatti, pur venendo nella specie dedotta, oltre alla mancanza di motivazione, la violazione di legge processuale formalmente di natura penale, ovvero, in particolare, dellâ??art. 541 c.p.p., la stessa appare riguardare indubitabilmente i soli effetti civili della sentenza impugnata, derivando la regolamentazione delle spese in oggetto proprio dalla intervenuta costituzione di parte civile e, dunque, dalla responsabilitĂ per i danni civili arrecati.

Del resto, Ã" evidente come nella nozione di â??interessi civiliâ?• impiegata dallâ??art. 573 c.p.p. e che giustifica in astratto, ove non siano più residuate questioni di natura penale, lâ??applicazione della nuova norma del comma 1-bis, non rientrino anche le questioni processuali che, pur presidiate (posto che lâ??azione viene esercitata nellâ??ambito del processo penale) anche da norme di rito penale, trovano la propria causa, come nellâ??ipotesi in esame, nella domanda di parte civile esercitata per il ristoro dei danni subiti.

In altri termini, affinché lâ??impugnazione sia svolta â??per i soli interessi civiliâ?•, la stessa deve riguardare capi della decisione di contenuto extrapenale, ossia concernenti, fondamentalmente, la richiesta di risarcimento dei danni, le spese sostenute dalla parte civile e i danni conseguenti a lite temeraria.

E non pare dubbio che, nella fattispecie in esame, proprio uno di detti capi sia stato attinto dallâ??impugnazione della parte civile.

7. Una volta dunque ritenuta la rilevanza della questione dedotta, e atteso che, in forza del principio di diritto appena affermato sopra e, dunque, della inapplicabilità allâ??impugnazione de qua, relativa a procedimento nel quale lâ??atto di costituzione di parte civile Ã" intervenuto anteriormente allâ??entrata in vigore del D.Lgs. n. 130 del 2022, dellâ??art. 573, comma 1-bis, c.p.p., la censura svolta con il ricorso deve essere decisa dalla Corte di cassazione penale, va osservato che il motivo di ricorso Ã" fondato.

Va infatti sottolineato che, come già affermato da queste Sezioni Unite, il parziale accoglimento dellâ??impugnazione dellâ??impugnazione dellâ??impugnazione della primpugnazione della primpugnazione dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non Ã" censurabile in sede di legittimitÃ, se congruamente motivato (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946-01); successivamente, e analogamente, si Ã" poi confermato che la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nellâ??ipotesi in cui lâ??imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dellâ??azione civile, mentre Ã" legittima la condanna dellâ??imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dellâ??impugnazione sotto altri profili (tra le altre, Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079; Sez. 5, n. 6419 del 19/11/2014, Arrigone, Rv. 262685).

Risulta dunque non legittima, sulla base di tali principi, la decisione della Corte territoriale che, per il solo fatto, espressamente enunciato, della riduzione della??entitA del risarcimento dei danni conseguita alla operata riqualificazione giuridica dei reati ritenuti in sede di giudizio di primo grado, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Infatti, considerato che, come già affermato da questa Corte, la riqualificazione dei reati, ricondotti peraltro a quelli già originariamente contestati, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, purché il fatto sia rimasto qualificato quale illecito penale anche al momento della pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado (Sez. 6, n. 27087 del 19/04/2017, Fiorenza, Rv. 270400-01), tale operata compensazione, anche in forma solo parziale, non può trovare comunque giustificazione.

8. Ne consegue, in applicazione dellâ??art. 620, lett. *l*), c.p.p., applicabile anche ove si tratti di annullamento ai soli effettivi civili, come evidenziato dal fatto che lâ??art. 622 c.p.p. prescrive il rinvio per la decisione al giudice civile competente in grado di appello solo â??ove occorraâ?•, lâ??annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta compensazione tra le parti delle spese di parte civile relative ai giudizi di primo e di secondo grado, conseguendo la liquidazione delle stesse in favore della stessa parte civile in complessivi Euro ottomilacinquecento oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta compensazione tra le parti delle spese di parte civile relative ai giudizi di primo e di secondo grado, spese che liquida in complessivi Euro ottomilacinquecento, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente

provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dellâ??art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2023.

Campi meta

Massima: Lâ??art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione. Supporto Alla Lettura:

IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI

Il nuovo comma 1-*bis* dellâ??art. 573 c.p.p. dispone che se lâ??impugnazione Ã" proposta con esclusivo riferimento alle questioni civili, il giudice di secondo grado Ã" tenuto a verificare lâ??ammissibilità dellâ??appello e, in caso positivo, a rinviare per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice civile competente. Sarà questâ??ultimo, sulla base delle prove raccolte nel giudizio penale ed eventualmente di quelle assunte in sede civile, a conoscere del merito dellâ??impugnazione concernente i soli interessi risarcitori. La prosecuzione del giudizio Ã", dunque, subordinata allâ??assenza di impugnazioni agli effetti penali e allâ??ammissibilità dellâ??impugnazione ai soli interessi civili. Si tratta di una disciplina innovativa volta a garantire un risparmio di risorse nella prospettiva di implementare lâ??efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni.